

Trib. Roma, 17 luglio 2014, in Foro it., 2015, I, 2234

Massima del Foro italiano

Costituisce lecita utilizzazione dell'immagine altrui, pur in difetto del consenso degli aventi diritto, la realizzazione di un'opera teatrale sulla vita di un celebre protagonista della scena musicale italiana (nella specie, Domenico Modugno), nella quale siano presenti immagini, simboli evocativi del maestro, nonché segni distintivi, trattandosi di opera di interesse divulgativo e culturale, prevalente rispetto alla finalità commerciale.

TRIBUNALE DI ROMA; ordinanza, 17-07-2014

Rilevato che: — Guarnaccia Francesca, in proprio e quale procuratrice di Modugno Marco e Modugno Massimo, e Modugno Marcello hanno chiesto inibirsi alla Ibla film s.r.l., la Nuova teatro s.r.l., Fiorello Giuseppe e Moroni Vittorio ogni futura rappresentazione dell'opera teatrale «Penso che un sogno così», utilizzazione del nome, dell'immagine e del marchio e degli altri segni distintivi e dei fatti attinenti alla sfera personale di Domenico Modugno e della sua famiglia, utilizzazione, comunicazione e/o diffusione del materiale pubblicitario dell'opera, con ordine di distruzione del materiale già utilizzato, e ogni forma di riproduzione e/o registrazione dell'opera, con fissazione di una penale per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del provvedimento e pubblicazione del medesimo, nonché la loro condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da liquidarsi in separato giudizio; — con il medesimo atto hanno domandato l'emissione in via d'urgenza dei provvedimenti richiesti, con la sola eccezione di quello avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni; — a sostegno della domanda hanno allegato che: a) erano eredi di Domenico Modugno, celebre in tutto il mondo per molte delle sue opere, e titolari dei diritti di sfruttamento economico del noto repertorio, limitatamente alla persona dell'attrice Guarnaccia, anche del marchio «lo Domenico Modugno», del nome e dell'immagine dell'artista, nonché, b) la Ibla film s.r.l. e la Nuovo teatro s.r.l. avevano, di recente, prodotto la realizzazione dello spettacolo teatrale dal titolo «Penso che sia così», sceneggiato da Moroni Vittorio e interpretato da Fiorello Giuseppe, in cui venivano utilizzati, senza loro autorizzazione, il nome e l'immagine di Domenico Modugno e il menzionato marchio «lo Domenico Modugno», nonché una serie di segni identificativi e distintivi del personaggio; c) l'opera conteneva anche fatti attinenti alla vita privata e intima di Domenico Modugno e dei suoi familiari, non attinenti, né strettamente connessi alla vita pubblica e artistica del personaggio; d) l'uso non autorizzato del nome e dell'immagine dell'artista e del marchio era effettuato anche in occasione delle attività di promozione dell'opera, incluso il rilascio di interviste da parte del convenuto Fiorello; e) le modalità di sfruttamento del nome, dell'immagine e dei segni distintivi di Domenico Modugno, il titolo dell'opera, il contenuto delle richiamate interviste presentavano carattere confusorio, in quanto idonee a generare nel pubblico la convinzione che l'opera riguardasse la vita dell'artista e che l'interprete Fiorello fosse l'artista medesimo; f) inoltre, l'opera, in quanto conteneva citazioni dirette, recitazione dei testi delle composizioni musicali del maestro, nomi, titoli di brani e segni distintivi che, trasferiti tout court nella sua trama, risultavano essere prova dei caratteri richiesti dall'art. 1 l. 633/41, per la sua tutelabilità quale opera dell'ingegno; g) nel corso della rappresentazione venivano raffigurate immagini e fotografie di Domenico Modugno e veniva utilizzata la giacca che quest'ultimo indossò durante l'esibizione al festival di Sanremo del 1958 e che caratterizzò da allora la figura dell'artista nella memoria collettiva; h) la condotta osservata dai convenuti presentava carattere illecito, ai sensi degli art. 2043 e 10 c.c. e 93 e 96 l. 633/41, non ricorrendo la scriminante di cui all'art. 97 di tale legge in considerazione dello scopo commerciale dell'iniziativa, e degli art. 2598 c.c. e 100 e 102

l. 633/41 per concorrenza sleale realizzata mediante riproduzione su altre opere del titolo di un brano o di una parte chiaramente evocativa dello stesso; i) sussisteva, infine, il periculum in mora, in relazione al pericolo della definitiva compromissione dei diritti vantati e del compimento da parte di terzi di atti emulativi, oltre che all'attualità del fatto lesivo, avuto riguardo alla non interrotta messa in scena dell'opera; — con provvedimento reso in data 24 aprile 2014 inaudita altera parte, questo giudice ha inibito ai resistenti ogni futura rappresentazione dell'opera e ogni forma di utilizzazione economica della stessa, nonché ogni forma di utilizzazione del nome, dell'immagine e del marchio indicati nell'atto di citazione; — si è costituita nel procedimento cautelare la Ibla film s.r.l. chiedendo la revoca di tale provvedimento per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 669 sexies c.p.c. e il rigetto del ricorso, riportandosi, sotto quest'ultimo profilo, alle difese spiegate dai convenuti Fiorello e Moroni; — si è costituita la Nuovo teatro s.r.l. chiedendo anch'essa la revoca del provvedimento per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 669 sexies c.p.c. e il rigetto del ricorso ed evidenziando la sua estraneità alla realizzazione dell'opera, atteso che si era limitata esclusivamente alla produzione e commercializzazione della stessa senza alcun contributo alla formazione del suo contenuto; — si è costituito Fiorello Giuseppe il quale ha svolto difese sostanzialmente identiche a quella della Ibla film s.r.l., quanto alle eccezioni di rito, e ha concluso per il rigetto del ricorso, contestando i profili di illiceità allegati dagli attori; — infine, si è costituito anche Moroni Vittorio eccependo il difetto di integrità del contraddittorio, per mancato coinvolgimento del regista, sig. Giampiero Solari, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto estraneo alla produzione dell'opera e alla sua commercializzazione, la carenza di legittimazione attiva degli eredi di Modugno in ordine ai diritti relativi al patrimonio musicale dell'artista, gestito dalla Siae, e, nel merito, concludendo per il rigetto delle istanze cautelari in quanto infondate.

Ritenuto che: — a seguito della proposizione dell'istanza cautelare in esame (contestualmente alla costituzione in giudizio) questo giudice ha, dapprima, con decreto del 27 marzo 2014, fissato l'udienza di comparizione delle parti, non ravvisando nella convocazione della controparte un pericolo di pregiudizio per l'attuazione del provvedimento, quindi, all'esito dell'udienza, fissata per il 17 aprile 2014, in cui ha preso atto del non perfezionamento della notifica dell'istanza e del decreto nei confronti dei convenuti, ha concesso la misura cautelare richiesta, sulla base di una diversa valutazione in ordine a siffatto pregiudizio; — tale provvedimento appare rispettoso del dettato dell'art. 669 sexies c.p.c., che non esclude la possibilità di una diversa valutazione del presupposto per la concessione della misura cautelare inaudita altera parte rispetto ad una valutazione effettuata in precedenza nei casi in cui non è possibile pervenire ad una celere e regolare instaurazione del contraddittorio; — una siffatta evenienza risulta essersi verificata nel caso in esame, in relazione alla difficoltà nel perfezionamento del procedimento notificatorio (per cause sostanzialmente non imputabili agli attori) e alla conseguente necessità di differire la trattazione dell'istanza cautelare di un lasso temporale nel corso del quale potevano intervenire nuovi fatti, già allegati nell'atto di citazione, tali da pregiudicare l'attuazione della misura richiesta; — pertanto, sotto il profilo esaminato, il provvedimento contestato appare immune da vizi;

— nel merito, dalle risultanze acquisite al giudizio e, in particolare, dall'esame della sceneggiatura, emerge che l'opera coprodotta dalle società resistenti, dal titolo «Penso che un sogno così», ha per oggetto una narrazione autobiografica del protagonista, in cui questi racconta della propria esistenza (e, soprattutto, la propria infanzia), nel contesto storico e sociale in cui la stessa si è svolta, mediante costanti riferimenti alla vita e alle opere del defunto Modugno, che vengono cantate dal protagonista medesimo, evidenziando, in tal modo, l'intreccio tra la sua vita e quella del Modugno medesimo; — la trama narrativa si snoda attraverso continui sdoppiamenti del ruolo assunto dal protagonista, che muta dall'interpretazione della propria persona a quella del maestro e viceversa; — l'accostamento tra i due ruoli risulta accentuato dalla ricercata somiglianza, anche sotto il profilo

gestuale e vocale, tra il protagonista dell'opera e il Modugno, manifestata anche dall'uso di una giacca che richiama, nelle sue fattezze, quella che quest'ultimo era solito indossare in importanti occasioni pubbliche (tra cui il festival di Sanremo del 1958); — non è oggetto di contestazione tra le parti che la rappresentazione dell'opera sia avvenuta in assenza di un previo assenso degli eredi del maestro e si sia protratta nonostante l'opposizione di questi ultimi; — con riferimento alla tutela all'immagine, l'art. 10 c.c., da coordinarsi con l'art. 96 l. 633/41, attribuisce carattere illecito alla divulgazione dell'immagine di una persona in difetto del consenso della persona ritratta; — per effetto di quanto disposto dall'art. 93, 2° comma, l. 633/41, richiamata dal predetto art. 96, dopo la morte della persona ritratta, occorre, ai fini della pubblicazione dell'immagine, «il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado»; — secondo la più recente impostazione, cui questo giudice presta adesione, la tutela in esame ha per oggetto non già unicamente l'immagine, intesa nel suo mero aspetto fisico, ma anche quella intesa quale complesso di attributi e caratteri che contraddistinguono un certo soggetto, quali peculiarità, prerogative o caratteristiche evocative dello stesso, come la voce e il timbro vocale, la firma, l'utilizzazione dell'immagine di un sosia o di una «maschera scenica» (cioè, attraverso l'interpretazione di un attore), l'impiego del disegno caricaturale, nonché la riproduzione di accessori tipici del look caratterizzanti il personaggio celebre (cfr. Cass. 12 marzo 1997, n. 2223, Foro it., Rep. 1997, voce Marchio, n. 73; Trib. Roma 12 maggio 1993, id., 1994, I, 2258; Pret. Roma 6 luglio 1987, id., 1988, I, 3463; 18 aprile 1984, id., 1984, I, 2030; 24 dicembre 1981, id., 1982, I, 565); — ai sensi dell'art. 97 l. 633/41, la pubblicazione dell'immagine altrui non autorizzata dalla persona ritratta è consentita nei casi in cui la sua riproduzione è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; — tali ipotesi, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione (così Cass. 11 maggio 2010, n. 11353, id., 2011, I, 534; 28 marzo 1990, n. 2527, id., Rep. 1990, voce Persona fisica, n. 68); — nel caso in esame, non appare in discussione la notorietà del personaggio, particolarmente avvertita soprattutto nei luoghi in cui viene rappresentata l'opera e ravvivata dalla trasmissione sulla rete televisiva di Stato di un film avente per oggetto la ricostruzione sceneggiata, ma storicamente fedele, della vita e dell'attività artistica di Modugno; — la contestata riproduzione delle immagini del maestro risulta essere supportata da un interesse socialmente apprezzabile connesso alla notorietà-interesse alla conoscenza della vita e all'attività artistica di uno dei più celebri personaggi che hanno caratterizzato la scena musicale italiana nel secolo scorso, che si differenzia dalla semplice curiosità del pubblico ad aspetti privati di persone famose; — un siffatto interesse pubblico permette alla notorietà del personaggio cui è connesso di esplicitare i suoi effetti scriminanti sulla riproduzione non autorizzata dell'immagine della persona nota, con conseguente compressione del diritto alla propria immagine in virtù del (ritenuto) superiore interesse pubblico all'informazione e delimitazione del c.d. «right of publicity», ossia del diritto della persona celebre allo sfruttamento economico dei simboli significativi (in primis, nome e immagine) della propria notorietà in relazione al notevole richiamo per il pubblico dei consumatori che gli stessi presentano e al conseguente loro valore pubblicitario; — sotto altro profilo, la pubblicazione dell'immagine del defunto maestro Modugno appare dettata (anche) da esigenze culturali, non potendosi negare la riconducibilità dell'opera teatrale al concetto di cultura, di cui all'art. 97 l. 633/41, anche in considerazione della genericità del termine utilizzato dal legislatore che consente di includere in questo anche le espressioni artistiche; — la riproduzione delle immagini del maestro e il ricorso agli altri simboli evocativi del personaggio appaiono strumentali rispetto all'oggetto dell'opera rappresentata, in quanto funzionali rispetto alla finalità divulgativa

sottostante l'opera medesima e non esulanti dal percorso ideativo dell'autore e, dunque, tali da «giustificare», così come richiesto dall'art. 97, tale riproduzione; — infatti, l'immagine divulgata costituisce il fatto su cui cade l'interesse pubblico a ricevere la notizia ovvero rappresenta il naturale corollario della descrizione del fatto, venendo in considerazione come testimonianza di un fatto e non già come un autonomo «bene» capace di produrre un'utilità economica; — parte ricorrente contesta l'applicabilità delle scriminanti previste dall'art. 97 l. 633/41, in quanto la condotta osservata dai resistenti sarebbe chiaramente connotata dalla finalità di conseguire vantaggi di natura economica; — in proposito, la giurisprudenza è solita affermare che i casi in cui l'immagine della persona ritratta può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa trovano la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare l'interesse pubblico all'informazione e che, pertanto, quando la divulgazione dell'immagine avviene per altri fini e, in particolare, per fini di lucro, ivi inclusi i fini pubblicitari, la mancanza di consenso, da parte dell'interessato, rende illecito tale comportamento (cfr. Cass. 11353/10, cit.; 13 aprile 2007, n. 8838, id., Rep. 2009, voce cit., n. 103; 6 febbraio 1993, n. 1503, id., 1995, I, 1617; 2 maggio 1991, n. 4785, id., 1992, I, 831); — nel caso in esame, ricorre una situazione di compresenza di finalità informative e culturali e di finalità di lucro, in relazione all'innegabile scopo della messa in scena della rappresentazione; — siffatta situazione non appare potersi risolvere nel senso dell'irrelevanza delle menzionate finalità informative e culturali, atteso l'esplicito riferimento a queste ultime operato dall'art. 97, in chiave scriminante dell'illiceità della riproduzione non autorizzata dell'immagine, e in considerazione del fatto che, opinando diversamente, si perverrebbe alla inaccettabile conclusione, in quanto contraria allo spirito del legislatore, di una sostanziale compressione del diritto di informazione, che verrebbe riservato solo ad iniziative prive di scopo di lucro e, dunque, ad iniziative poste in essere da enti pubblici o da soggetti privati che intendano dare vita ad attività benefiche; — secondo altra tesi interpretativa, maggiormente seguita in giurisprudenza e in dottrina, occorrerebbe fare ricorso ad un giudizio di bilanciamento tra le due finalità (informativa e commerciale) e pervenire all'accertamento della liceità della divulgazione non autorizzata dell'immagine solo in caso di prevalenza della finalità informativa su quella commerciale; — una siffatta valutazione comparativa condotta sul caso in esame consente di giungere alla conclusione della prevalenza della finalità informativa genericamente intesa (ossia, comprensiva anche della finalità culturale) rispetto a quella lucrativa; — d'altra parte, l'ambito di operatività delle società resistenti, interessante il settore dell'ideazione, produzione e commercializzazione di spettacoli nel settore cinematografico, televisivo, discografico e teatrale, è sintomatico della funzione informativa dei prodotti dalle stesse realizzati, destinati a soddisfare il bisogno della società di conoscere fatti e personaggi, e della prevalenza dell'interesse pubblico ad un'informazione completa e corretta, differenziando la situazione in esame, in cui le immagini fungono da elemento del prodotto informativo, dalle operazioni puramente commerciali; — poiché non è oggetto di contestazione tra le parti che la divulgazione dell'immagine del maestro Modugno non ha arrecato pregiudizio all'onore o al decoro della persona ritratta, non è dato ravvisare l'allegata violazione del diritto all'immagine di cui agli art. 10 c.c. e 96 l. 633/41; — non sembra venire in rilievo neanche l'allegata violazione dell'art. 93 l. 633/41, destinata alla tutela dei diritti relativi agli scritti che contengono informazioni di carattere confidenziale e personale, inerenti all'intimità della vita privata, che, per tal motivo, subiscono delle limitazioni in fase di pubblicazione e divulgazione; — infatti, nel caso in esame, non si è in presenza della divulgazione di fatti desunti da siffatti scritti, bensì della divulgazione di fatti attinenti la vita (anche) privata dell'artista, in quanto tali non oggetto della tutela invocata; — in relazione a tali circostanze non appare ricorrere, per le ragioni suindicate, neanche la violazione del diritto alla riservatezza — la cui tutela, peraltro, non risulta espressamente richiesta dai ricorrenti —, attesa la preminenza dell'interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze del personaggio pubblico, che si estendono anche ad aspetti della vita privata, laddove, come nel caso in esame, appaiono

funzionali alla descrizione del personaggio e non lesive del suo onore e della sua reputazione; — del pari, non appare venire in rilievo la (non prospettata) violazione del diritto all'identità personale, non emergendo in rilievo manipolazioni delle vicende del maestro Modugno mediante l'attribuzione di fatti non rispondenti al vero ed essendosi in presenza di un costante interesse pubblico alla conoscenza della vita personale e artistica dell'autore; — dalla documentazione prodotta in giudizio non sembra evincersi l'utilizzo da parte dei resistenti di segni identici o confondibili con quello registrato, quale marchio, dall'attrice né nella sceneggiatura dell'opera ovvero nel corso della sua rappresentazione, né nel relativo materiale promozionale; — non appare, infine, ricorrere la fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., la quale richiede, quale presupposto indefettibile, la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune, e quindi la comunanza di clientela (cfr. Cass. 22 luglio 2009, n. 17144, id., Rep. 2009, voce Concorrenza (disciplina), n. 60; 14 febbraio 2000, n. 1617, id., Rep. 2001, voce cit., n. 128; 15 febbraio 1999, n. 1259, id., 1999, I, 2572); — pertanto, pur non potendosi negare la sussistenza del requisito del periculum in mora, in relazione alla persistenza della condotta allegata, che non viene meno per la sospensione delle rappresentazioni sino al prossimo mese di settembre, e alla potenzialità espansiva del danno, in quanto suscettibile di provocare effetti pregiudizievoli irreparabili, il ricorso non può essere accolto.